

REGOLAMENTO (CEE) N. 4187/88 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1988

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il ferro-cromo contenente in peso più del 6 % di carbonio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per il ferro-cromo contenente in peso più del 6 % di carbonio, la produzione è, in misura variabile, insufficiente nella Comunità e che i produttori non possono soddisfare la totalità del fabbisogno delle industrie utilizzatrici; che quindi è nell'interesse della Comunità sospendere totalmente, per detto metallo, la riscossione dei dazi doganali applicabili sino al 31 dicembre 1989, nell'ambito di un contingente tariffario di volume adeguato; che, per non compromettere l'equilibrio del mercato di questa ferro-lega e assicurare un'evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria e del soddisfacente approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, conviene fissare il volume contingente al livello provvisorio di 300 000 tonnellate per coprire il fabbisogno immediato di importazione dai paesi terzi; che, peraltro, conviene lasciare agli Stati membri la possibilità di autorizzare le importazioni a detto volume soltanto a certe condizioni di destinazione;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso

a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni del tasso previsto per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che non conviene prevedere una ripartizione fra gli Stati membri, senza pregiudizio del prelievo, sul volume del contingente dei quantitativi che corrispondono al loro fabbisogno in condizioni e secondo una procedura da determinare; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del contingente comunitario ed informare gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, il dazio doganale applicabile all'importazione del prodotto sottoindicato è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.2711	7202 41 90	Ferro-cromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio	300 000	0

2. Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1985.

3. Le importazioni del prodotto in questione che beneficino già dell'esenzione dal dazio doganale a titolo di un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili a questo contingente tariffario.

Articolo 2

Il contingente comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace del contingente stesso.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto accompagnato da un certificato d'origine e soggetto ad un importo fisso a dazio nullo, e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.